



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E L'ALMA MATER STUDIORUM- UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E METODOLOGICA ALLA REDAZIONE DEL TERZO PIANO STRATEGICO METROPOLITANO DI BOLOGNA

ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990 n. 241 e dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs.  
36/2023

tra

La **Città metropolitana di Bologna** con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 13, C.F.: 03428581205, rappresentata in questo atto dal Sindaco metropolitano, dott. Matteo Lepore (di seguito indicata anche come "Città metropolitana" o, indistintamente, come "Parte")

e

l'**Alma Mater Studiorum-Università di Bologna** (di seguito Università di Bologna) con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, C.F.: 80007010376 – P. IVA: 01131710376, rappresentata in questo atto dal Rettore pro-tempore, prof. Giovanni Molari, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto di Ateneo (di seguito indicata come "Università" o "Ateneo", o indistintamente, come "Parte")

congiuntamente indicate come "Parti"

**Premesso che:**

- La legge 7 agosto 1990 n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* prevede all'art. 15 che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- l'art. 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE dispone quanto segue: *"La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni"*;



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



- l'art. 7, comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), il quale prevede che: *“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*, e che il principio è confermato da univoca e consolidata giurisprudenza (Corte di giustizia dell'Unione europea C-480/06, Commissione/Germania, sentenza del 9 giugno 2009; Consiglio di Stato sez. III, 16.11.2020 n. 7082);
- con la legge n° 56/2014 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* (G.U. n° 81 del 7 aprile 2014) che istituisce le Città metropolitane le quali assumono in sé funzioni di sostegno, indirizzo, pianificazione e coordinamento con le finalità della cura dello sviluppo strategico del territorio, dell'organizzazione e della promozione di servizi efficaci per il sistema dei Comuni e delle Unioni dei Comuni, della promozione e del coordinamento dello sviluppo economico e sociale, della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture, dei sistemi di digitalizzazione e informatizzazione;
- con l'istituzione della Città metropolitana, il Piano Strategico Metropolitano è divenuto atto di indirizzo per l'Ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni, nel rispetto delle leggi delle Regioni nelle materie di loro competenza”. In questo contesto, la Città metropolitana di Bologna ha approvato nel 2018 il PSM 2.0<sup>1</sup>;
- l'articolo 3.3, commi 1 e 2, dello Statuto di Ateneo (Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e s.m.i.) prevede che l'Ateneo si adopera per stipulare accordi di programma, contratti o intese anche per lo svolgimento di attività economiche con soggetti pubblici e privati, italiani e di altri Paesi, che possano contribuire al conseguimento delle proprie finalità istituzionali e che l'Ateneo, nella sua articolazione multicampus, persegue la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private rappresentative del territorio nel quale sono presenti le sue sedi;
- a supporto delle attività di pianificazione strategica metropolitana bolognese e di Ateneo, nel 2017 è stato sottoscritto un Accordo fra la Città metropolitana di Bologna e l'Università di

---

<sup>1</sup> Delibera del Consiglio Metropolitano N.34/2018 *“Approvazione del Piano Strategico Metropolitano 2.0 (PSM 2.0)”* ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



Bologna per la costituzione dell'Advisory Board<sup>2</sup> per favorire la costruzione di una visione congiunta (Ateneo/Città metropolitana) del futuro del territorio metropolitano, mirando al suo posizionamento sulla scena regionale, nazionale ed internazionale;

- il 13 gennaio 2021 su proposta della Città metropolitana, l'Università di Bologna, insieme ad altri 51 soggetti tra cui Unioni dei Comuni, Comune di Bologna, Camera di Commercio, associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali, mondo della ricerca, sistema del Terzo settore, Fondazioni bancarie, le due Diocesi, gli attori chiave del sistema educativo, sociale e della sanità e il sistema delle partecipate, ha aderito al *"Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile"*: uno strumento che ha contribuito da un lato a dare una risposta tempestiva con azioni per l'emergenza dovuta alla crisi pandemica Covid-19 e dall'altro ha selezionato alcuni progetti strategici suddivisi in ambiti (cluster) prioritari per lo sviluppo e la crescita sostenibile in stretta relazione al Patto regionale per il lavoro e il clima;
- il 28 giugno 2022 è stato approvato, dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, il Piano Strategico dell'Università di Bologna per il triennio 2022 -2027, documento di programmazione che ne delinea la missione, gli indirizzi strategici e gli obiettivi dell'Ateneo, configurando un Ateneo saldamente radicato nel suo territorio che sempre più decisamente si apre e dialoga con il mondo e che collabora nell'interesse di tutta la collettività; il Piano strategico individua, in particolare, i seguenti obiettivi:
  - O.14 *"valorizzare l'impatto sociale, economico e culturale dell'Alma Mater sul territorio"*;
  - O.33 *"incrementare le collaborazioni con le realtà pubbliche e private e del terzo settore per favorire lo sviluppo dei territori e valorizzarne le vocazioni"*;
- ai sensi dell'art.12 dello Statuto della Città metropolitana, l'Ente ha avviato la redazione del Terzo Piano Strategico Metropolitano, con l'obiettivo di definire insieme alle Istituzioni all'Università e mondo della ricerca e ai principali attori del territorio metropolitano, la visione futura della Bologna da 1 milione di abitanti. Un piano che sarà strutturato per Missioni con un orizzonte temporale di medio (2027-2032) e lungo periodo (2032-2050). Per ogni Missione sarà attivato un tavolo o gruppo di lavoro a cui potranno partecipare amministratori e *stakeholder*;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e pattuiscono quanto segue:

#### **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Bologna e l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, finalizzata alla creazione di una struttura scientifica di supporto alle attività per la redazione del Terzo Piano Strategico Metropolitano. L'Accordo è stipulato ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, in quanto forma di cooperazione tra amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

---

<sup>2</sup> istituito con Atto del Sindaco metropolitano n. 63/2017 del 29/03/2017



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



## ART. 2 – FINALITÀ

L'Accordo ha lo scopo di assicurare:

- il rigore scientifico e la qualità metodologica del processo di redazione del terzo Piano Strategico Metropolitano;
- il coinvolgimento strutturato dell'Università di Bologna nella costruzione della visione strategica metropolitana;
- l'integrazione tra ricerca accademica e *governance* territoriale, in un'ottica di medio-lungo periodo (orizzonte 2027–2050).

## ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

### 3.1 Impegni dell'Università di Bologna

L'Università di Bologna si impegna a:

1. mettere a disposizione una rosa di docenti e ricercatori, designati dal Rettore, con competenze specialistiche nei diversi ambiti tematici del Piano Strategico che parteciperà ai relativi lavori fornendo supporto tecnico-scientifico e metodologico;
2. collaborare alla validazione scientifica dei contenuti prodotti e alla definizione delle metodologie di analisi e valutazione;
3. garantire la disponibilità, ove richiesto, a sviluppare approfondimenti scientifici o analisi specifiche su singole Missioni, sulla base di convenzioni attuative stipulate ai sensi del successivo art. 5.

### 3.2 Impegni della Città metropolitana di Bologna

La Città metropolitana si impegna a:

1. coordinare l'intero processo di costruzione del Piano Strategico, assicurandone la direzione, la pianificazione e la segreteria tecnica;
2. organizzare e condurre i Tavoli di lavoro dedicati alla coprogettazione del Documento di Piano, nei quali saranno coinvolti i docenti universitari la cui partecipazione sarà concordata con l'Università di Bologna in base a competenze, esperienze pregresse e attinenza con i temi trattati, e formalmente designata dall'Ateneo, nel rispetto delle proprie procedure interne;
3. garantire la partecipazione di amministratori, *stakeholder*, enti e soggetti territoriali ai lavori dei Tavoli;
4. richiedere, qualora necessario per la predisposizione del Documento di Piano, approfondimenti scientifici mirati sulle singole Missioni o su temi trasversali, che saranno oggetto di specifiche convenzioni attuative di cui al successivo articolo.

## ART. 4 – MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

1. Le attività si svolgeranno secondo un principio di collaborazione paritaria e non sinallagmatica, nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascuna Parte.
2. I referenti designati dal Rettore parteciperanno ai lavori sulle Missioni che saranno condotti e coordinati dalla Città metropolitana. Le riunioni saranno convocate e calendarizzate dalla segreteria tecnica del PSM.



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



3. Tutte le attività, comprese analisi, studi, elaborazioni e *report*, saranno finalizzate esclusivamente alla redazione del Piano Strategico e potranno essere utilizzate da entrambe le Parti per fini istituzionali.

#### **ART. 5 – CONVENZIONI ATTUATIVE**

1. Qualora, nel corso dei lavori, emergano esigenze di approfondimenti scientifici, analisi tematiche o attività di ricerca di maggiore complessità, la Città metropolitana potrà proporre all'Università la realizzazione di tali attività mediante la stipula di specifiche Convenzioni attuative.
2. Le Convenzioni attuative definiranno nel dettaglio:
  - a) le finalità e i contenuti dell'attività;
  - b) le modalità di realizzazione e i tempi di consegna;
  - c) le responsabilità scientifiche e operative;
  - d) gli eventuali aspetti economici, fermo restando che potrà essere riconosciuto un contributo economico alla parte che avrà sostenuto maggiori spese, a mero titolo di rimborso di parte delle spese sostenute e previo invio dei giustificativi di spesa.
3. Le risorse economiche eventualmente necessarie per lo svolgimento delle attività previste nelle Convenzioni attuative saranno a carico della Città metropolitana di Bologna, compatibilmente con la disponibilità dei fondi e nel rispetto della normativa contabile vigente.
4. Restano escluse dall'ambito delle Convenzioni attuative le attività riconducibili ai servizi conto terzi o commerciali.

#### **ART. 6 – DURATA**

1. Il presente accordo ha durata biennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al completamento della redazione e approvazione del terzo PSM, salvo proroghe concordate tra le parti la cui volontà espresse delle Parti dovrà manifestarsi almeno tre mesi prima della scadenza con apposito scambio di corrispondenza a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
2. Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito delle convenzioni attuative di cui all'art. 5 dovranno essere comunque essere portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

#### **ART. 7 – REFERENTI OPERATIVI**

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto del presente Accordo le Parti individuano, nell'ambito del personale interno, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio e all'esecuzione delle attività:
  - per l'Università: la Prorettrice Vicaria, prof.ssa Simona Tondelli (e-mail: [simona.tondelli@unibo.it](mailto:simona.tondelli@unibo.it));
  - per la Città metropolitana di Bologna: il Direttore Generale, dott. Valerio Montalto (e-mail: [valerio.montalto@cittametropolitana.bo.it](mailto:valerio.montalto@cittametropolitana.bo.it)).
2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



## ART. 8 – PROPRIETÀ DEI DATI

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di ogni informazione detenuta nonché di ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, europea e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzato o comunque conseguito prima dell'avvio del presente rapporto di collaborazione istituzionale, mettendolo a disposizione dell'altra Parte solamente ai fini dell'attuazione del presente Accordo Quadro e per il tempo strettamente necessario.
2. Parimenti, ciascuna Parte rimane proprietaria delle informazioni e dei beni immateriali protetti ai sensi della normativa nazionale, europea e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti durante la fase attuativa del presente Accordo, ma non in esecuzione dello stesso anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico.

Nel caso di pubblicazione dei risultati in ambito tecnico-scientifico, ed esclusivamente in detto ambito, le Parti si impegnano a citare espressamente il presente Accordo e le convenzioni attuative.

3. I diritti di proprietà intellettuale e industriale su eventuali risultati generati nell'ambito dell'attività oggetto del presente accordo spettano in contitolarità alle Parti. Ciascuna delle Parti dovrà dare immediata comunicazione all'altra dell'ottenimento di un risultato che possa costituire Foreground e le Parti sottoscriveranno il Disclosure Report con indicazione, tra l'altro, dei soggetti titolari dei diritti morali. In caso di risultati che possano essere oggetto di brevettazione o di tutela mediante altre forme di privativa, le Parti si impegnano ad avviare secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità e all'utilizzazione di tali risultati. In ogni caso, le Parti saranno libere di usare eventuali risultati congiunti per scopi non commerciali. In ogni caso, le Parti conservano il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione dei risultati per lo svolgimento di attività istituzionale da parte del proprio personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche.

## ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i "*dati personali*" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'Accordo ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo.
2. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



## ART. 10 – RISERVATEZZA

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo di 2 (due) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:
  - i) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
  - ii) a impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
  - iii) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Accordo e a quelle istituzionali;
  - iv) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
  - v) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera e ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
  - vi) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera e ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
  
2. Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:
  - i) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
  - ii) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
  - iii) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



- iv) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
  - v) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso e in virtù del rapporto di collaborazione;
  - vi) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
  - vii) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.
4. Resta ferma l'applicazione della disciplina di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. in materia di accesso ai documenti amministrativi e al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., in materia di accesso civico.

#### **ART. 11 – COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE PUBBLICA**

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine delle singole istituzioni che rappresentano e dell'iniziativa comune oggetto del presente accordo, pertanto si impegnano a dare diffusione del presente Accordo e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti e canali istituzionali, anche con azioni congiunte nel rispetto delle proprie strategie di comunicazione.
2. Ove per la realizzazione degli scopi di cui al presente accordo si rendesse necessario, le Parti si autorizzano all'uso dei rispettivi marchi. In tal caso, i marchi dovranno essere usati in conformità ai rispettivi sistemi di identità e in modo da non generare confusione circa il ruolo ricoperto da ciascuna istituzione nella collaborazione.  
Resta inteso che i diritti d'uso dei marchi termineranno automaticamente con la cessazione del presente accordo a qualsiasi titolo intervenuta

#### **ART. 12 – CONTROVERSIE**

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a un tentativo di conciliazione.



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti, salvo eventuali diversi provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente.

#### **ART. 13 - CODICI ETICI E DI COMPORTAMENTO**

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione, dei rispettivi codici etici e di comportamento, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi dichiarano di conformarsi nell'esecuzione del presente Accordo, e si impegnano a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'Accordo.

#### **ART. 14 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO**

1. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università di Bologna con autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
2. Il presente Accordo sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte II, allegata al DPR 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della Parte interessata.

#### **ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente accordo non costituisce fonte di obbligazioni di natura economica tra le parti.
2. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.
3. Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche.

**Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, L.241/90**

Bologna, \_\_\_\_\_ 2025



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



Per la Città metropolitana di Bologna  
Il Sindaco metropolitano  
**Dott. Matteo Lepore**

Per l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna  
Il Rettore pro-tempore  
**Prof. Giovanni Molari**